

*Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75;

VISTO l'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l'altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'articolo 35, comma 4, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

VISTO l'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce l'obbligatorietà, per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo articolo 98 dello stesso decreto;

VISTO l'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo;

VISTO l'art 55 del CCNI dei segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16 maggio 2001, secondo cui "Il segretario il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere all'Agenzia nazionale, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il segretario è ricollocato nella medesima fascia professionale posseduta al momento delle dimissioni. [...] la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nel numero complessivo degli iscritti all'albo";

VISTO il decreto prefettizio del 28 dicembre 2017, n. 15108, trasmesso con nota in pari data, n. 15120, con cui il Ministero dell'interno - ex AGES ha chiesto l'autorizzazione alla ricostituzione del rapporto di lavoro di n. 1 segretario comunale e provinciale, dottoressa Gloria Del Vecchio, nata a Roma il 21 maggio 1967 e cancellata dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali in data 18 settembre 2017;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che, con il suddetto decreto prefettizio del 28 dicembre 2017, n. 15108, il Ministero dell'interno - ex AGES ha comunicato che alla data del 17 dicembre 2017 risultano in servizio n. 3.196 segretari, di cui n. 2.921 titolari di sede, n. 175 in disponibilità, n. 57 in comando o in utilizzo presso altra amministrazione, n. 6 in utilizzo presso l'Albo Nazionale, n. 34 in aspettativa, n. 2 in distacco sindacale e n. 1 fuori ruolo e che, pertanto, la situazione aggiornata è la seguente: sedi di segreteria, sia singole che convenzionate, n. 4.325; sedi vacanti n. 1.404; fabbisogno di segretari comunali e provinciali n. 1.129;

VISTO il d.P.C.M. del 10 luglio 2017, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2017, Reg.ne Prev. n. 1725, con il quale il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) è stato autorizzato a ricostituire il rapporto di lavoro di n. 5 segretari comunali e provinciali, a valere sulle cessazioni relative al triennio 2013-2015, a fronte di n. 69 unità autorizzabili, pari alla differenza tra l'80% delle cessazioni verificatesi nel predetto triennio e le n. 249 unità autorizzate con il d.P.C.M. 17 maggio 2016;

CONSIDERATO che sulle facoltà di assunzione conseguenti alle cessazioni verificatesi nel triennio 2013-2015 residuano n. 64 unità autorizzabili;

CONSIDERATO che la somma del numero dei segretari in servizio e del numero dei segretari per i quali è autorizzata con il presente provvedimento l'assunzione è inferiore alle sedi disponibili e che la riammissione in servizio richiesta risulta coerente con il fabbisogno;

CONSIDERATO che, in forza della specificità dello status giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresì, l'obbligo di erogazione del trattamento economico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 gennaio 2017 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On.le dott.ssa Maria Anna Madia;

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Articolo 1

1. Il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) è autorizzato a ricostituire il rapporto di lavoro, nella fascia professionale posseduta al momento della cessazione dal servizio, di un segretario comunale e provinciale, come da richiesta richiamata nelle premesse, a valere sulle facoltà di assunzione residue conseguenti alle cessazioni verificatesi nel triennio 2013-2015.

2. Gli oneri connessi alla ricostituzione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali il segretario presterà servizio, in qualità di titolare.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1.02.2018

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg.ne - Prev. n.

361

23 FEB 2018

IL MAGISTRATO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOVIATO AL N. 438/2018
Roma, 9.2.2018

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

